matrimonio

29590-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 995/2020
ANTONELLA DI STASI		CC - 20/05/2021
LUCA SEMERARO	- Relatore -	R.G.N. 3359/2021
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO		
FABIO ZUNICA		

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Andrea Loffredo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG

Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 28 febbraio 2020 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha applicato a (omissis), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena di un anno di reclusione ed € 200 di multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 3 n. 4 della legge 75/1958, per avere favorito la prostituzione di (omissis) e (omissis) (in (omissis)).

2. Avverso tale sentenza e l'ordinanza del 28 febbraio 2020, con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del consenso al patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 99 comma 2, 446 comma 5 cod. proc. pen., 6 Cedu, ed il vizio della motivazione in ordine alla richiesta di revoca del consenso al patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In punto di fato, dagli atti risulta che, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, con l'istanza del 7 dicembre 2019, il procuratore speciale dell'imputato ha chiesto, limitatamente al reato di favoreggiamento della prostituzione, l'applicazione della pena; il pubblico ministero ha prestato il consenso il 10 dicembre 2019.

Da quanto risulta dallo stesso ricorso, a seguito dell'accordo, con decreto del 7 gennaio 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha fissato l'udienza del 28 febbraio 2020 per la decisione.

A tale udienza, l'imputato presente ha revocato la richiesta di patteggiamento.

Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato tale richiesta; in sede di conclusioni, il difensore, procuratore speciale, presente l'imputato, ha chiesto emettersi sentenza di non luogo a procedere con riferimento alle condotte di sfruttamento della prostituzione e sentenza di applicazione della pena per le condotte di favoreggiamento.

Il giudice per le indagini preliminari ha quindi emesso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di favoreggiamento della prostituzione e sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per le altre imputazioni non oggetto dell'accordo.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli art. 606 comma 3 e 448 comma 2-*bis* cod. proc. pen.

2.1. I motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato sono relativi esclusivamente all'esistenza di un vizio della volontà nella conclusione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.

L'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., allorché afferma che «il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato», si riferisce infatti alla verifica dell'eventuale sussistenza di un vizio del consenso.

Il giudice dovrà, in tal caso, valutare il contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, quanto piuttosto per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata.

2.2. Deve pertanto affermarsi che l'art. 446, comma 5, cod. proc. pen., non attiene e non consente la revoca del consenso, come invece si sostiene nel ricorso.

2.3. L'inesistenza del vizio, come affermato anche da Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 – 01, in motivazione, può emergere con valutazioni relative al contesto del procedimento e del processo.

Può affermarsi il principio per cui, la notifica del decreto di giudizio immediato, che contiene l'indicazione che il processo potrà giungere alla definizione mediante il patteggiamento e la successiva formulazione dell'istanza da parte del procuratore speciale, a cui è stata conferita, come nel caso in esame, specifica procura speciale per la definizione del processo ex 444 cod. proc. pen. o con altri riti alternativi, consente di ritenere che la volontà dell'imputato si sia correttamente formata ed espressa.

2.4. Va ribadito il principio per cui, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 – 01).

2.5. Nel ricorso non si prospetta l'esistenza di un vizio della volontà ma il ripensamento dell'imputato sul percorso intrapreso per essere giudicato con il rito ordinario, per valutare nel contraddittorio delle parti la propria responsabilità.

Tale tesi collide per altro con la richiesta, non revocata, del procuratore speciale di definizione del processo con il giudizio abbreviato ove non accettata la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.

Emerge dagli atti, pertanto, che l'imputato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato scelse di definire il processo con i riti alternativi, rinunciando così al processo ordinario.

Per altro, in sede di conclusioni, alla presenza dell'imputato, è stata ribadita la volontà di definire il processo con l'applicazione della pena.

2.6. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi estranei all'art. 448 comma 2-*bis* cod. proc. pen.

2.7. Il ricorso per cassazione si fonda, quanto alla revocabilità del consenso, su orientamenti della giurisprudenza tutti risalenti nel tempo e non più riproposti.

La giurisprudenza è infatti ormai costante nell'affermare, in tema di patteggiamento, che l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione. Così Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429 – 01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., che aveva recepito l'accordo raggiunto dal P.M. e il precedente difensore munito di procura speciale, successivamente revocato dall'imputato.

Nello stesso senso Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038 – 01, per cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo).

2.8. Sez. 3, n. 55124 del 04/10/2016, Rinaldi, Rv. 268718 – 01, ha ritenuto abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Tribunale che dispone la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, il quale, ritenendo erroneamente revocabile il consenso all'applicazione della pena da parte dell'imputato, prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice, aveva disposto il rinvio a giudizio.

La sentenza Rinaldi - oltre a ribadire che la richiesta di applicazione di pena costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta intervenuto il consenso della controparte, non può essere né revocato né modificato unilateralmente, avviandosi così il procedimento verso un epilogo anticipato - ha rilevato altresì, in motivazione, che l'art. 447 comma 3 cod. proc. pen. prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso

sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile sicché sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta possa invece essere revocata.

2.9. Erroneamente il ricorso invoca l'applicazione dell'art. 99 comma 2 cod. proc. pen.: oltre a quanto già osservato in relazione all'art. 447 comma 3 cod. proc. pen., nel caso in esame dopo l'accordo è intervenuto il provvedimento del giudice, che è consistito nella fissazione dell'udienza per la definizione del processo.

2.10. Del tutto infondati sono poi i richiami alla giurisprudenza della Cedu, poiché i casi Hermi e Sejdovich non riguardano la revoca dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 20/05/2021.

Il Consigliere estensore
Luca Semeraro

Il Presidente
Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 28 LUG 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Andrea Lofredo